

LA CESSAZIONE E LE PATOLOGIE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

avv. Lorenza Boscarelli

Piacenza, 11 marzo 2024

A cura di:



Con il patrocinio di



TRIBUNALE DI PIACENZA



LA CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 413 c.c.)



Cause 'naturali' del venir meno della misura:

- a) **MORTE DEL BENEFICIARIO;**
- b) **DECORSO DEL TEMPO FISSATO DAL GIUDICE TUTELARE** nel decreto (in caso di amministrazione a tempo determinato), senza che sia intervenuta proroga.

LA REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 413 c.c.)

Quando?	È disposta al venir meno dei presupposti per la misura.
Per iniziativa di chi?	A chiederla possono essere il beneficiario, l'ADS, il P.M., il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV grado o gli affini entro il II, con apposita istanza al Giudice Tutelare.
Come avviene?	Il Giudice provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori (prove).



La cessazione della
amministrazione di sostegno
può essere disposta dal Giudice
anche **D'UFFICIO**
(ossia di sua iniziativa)
quando la misura si sia rivelata
inidonea a realizzare
la piena tutela del beneficiario

LA CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- A) **DECORSO DEL TERMINE DI 10 ANNI;**
- B) **ESONERO** per giustificati e documentati motivi sopravvenuti;
- C) **SOSTITUZIONE;**
- D) **RIMOZIONE.**



A) DECORSO DEL TERMINE DI 10 ANNI (art. 410, III comma, c.c.)



L'ADS non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni...

... a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Cessazione automatica; l'ADS rimane in carica fino alla nomina del sostituto.

B) ESONERO per giustificati e documentati motivi sopravvenuti **(art. 383 c.c., richiamato dall'art. 411, I comma, c.c.)**



Il giudice può sempre esonerare l'ADS dall'incarico, quando:

- questo è diventato eccessivamente gravoso (per es., per il cambiamento di residenza del beneficiario o dello stesso ADS) e
- c'è un soggetto in grado di sostituirlo.

C) SOSTITUZIONE (art. 413, I comma, c.c.)



È un'ipotesi di 'rimozione implicita', al di fuori delle severe ipotesi previste per la rimozione.

Esempi: dissenso o incompatibilità caratteriale tra ADS e beneficiario.

D) RIMOZIONE

(art. 384 c.c., richiamato dall'art. 411, I comma, c.c.)

È causa di cessazione dell'incarico stabilita a tutela esclusiva del beneficiario, nei seguenti casi:

- *negligenza (omissione o ritardo colposi nel compimento di un atto dell'ufficio);*
- *grave abuso dei poteri (utilizzo dell'ufficio per fini diversi da quelli stabiliti nel decreto e dalla cura del beneficiario);*
- *grave conflitto di interessi;*
- *incapacità nell'adempimento dei compiti affidati;*
- *immeritevolezza dell'incarico per atti anche estranei all'amministrazione di sostegno;*
- *insolvenza successiva (incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);*
- *sopravvenuta separazione personale, se ADS è il coniuge.*

D) RIMOZIONE

Il procedimento

Chi può chiederla?

L'istanza può essere formulata dal beneficiario o da chiunque vi abbia interesse.

Cosa fa il Giudice Tutelare?

Il Giudice, prima di decidere, deve sentire l'ADS; nelle more, può procedere alla sua sospensione.
Deve nominare l'ADS sostitutivo e, in caso di sospensione, quello provvisorio.

ADEMPIMENTI FINALI



Alla cessazione dell'incarico, l'ADS deve:

- a) riconsegnare subito i beni;
- b) presentare, entro 2 mesi, il **CONTO FINALE** dell'amministrazione al Giudice Tutelare che lo esamina e, se non ci sono osservazioni, anche da parte del beneficiario, lo approva.

Grazie per l'attenzione!

A cura di:



Con il patrocinio di



TRIBUNALE DI PIACENZA

